

Schema di

Convenzione  
tra il  
COMUNE DI NONANTOLA  
e la  
ASSOCIAZIONE ASSO 2DU  
Associazione di promozione sociale in Nonantola

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ..... del mese di aprile, in Nonantola, con la presente scrittura privata a valere per ogni effetto di legge,

Richiamato il D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore, all'art. 56 "Convenzioni", commi 2 e 3;

Premesso che con determinazione del direttore dell'area servizi culturali n. ... del 2019 è stata approvata la stipula di una convenzione tra il Comune di Nonantola e la Associazione ASSO 2DU (Nonantola), al fine di realizzare e gestire in maniera sussidiaria l'evento "Festa della Musica", per l'anno 2019, al fine della buona riuscita della manifestazione stessa,

Tutto ciò premesso e considerato

il Comune di NONANTOLA (Mo), in seguito Comune, C.F. 00237070362 - P. IVA 00176690360

con sede in Nonantola, via Marconi n.11, legalmente rappresentato dal Direttore d'Area Servizi Culturali, dott. Luigino Boarin, in virtù del decreto sindacale prot. n° 14132 del 14/06/2015 ed in esecuzione del PEG per l'anno 2019 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 7/2/2019, immediatamente eseguibile;

e

l'Associazione di promozione sociale "ASSO 2DU" in seguito denominata anche Associazione, C.F. 94165950364, con sede in Nonantola, in via Grieco 54, legalmente rappresentata da ... nato il ... a ...;

si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 – Oggetto**

L'Oggetto della presente convenzione è la Festa della Musica anno 2019, organizzata dal Comune di Nonantola, al fine di realizzare e coordinare alcuni aspetti della manifestazione, elencati al successivo art. 3, integrando le azioni del Comune, nell'ambito del principio di sussidiarietà, per finalità civiche pubbliche.

Le attività suddette non rientrano in rapporti di tipo negoziale tra il Comune e l'Associazione.

**ART. 2 – Durata**

1.La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione, nell' anno 2019 e fino al 30/11/2019, per permettere la rendicontazione e la verifica congiunta sulle attività svolte.

Potrà essere prorogata per l'anno 2020, per un ulteriore pari periodo, a seguito dell'adozione di atto formale, da parte dell'organo competente, stante i presupposti di legge e stante i risultati positivi documentabili, emersi al termine della Festa.

### **ART. 3 - Impegni dell'Associazione**

1.L'Associazione è tenuta ad impegnarsi nelle seguenti attività e nelle relative organizzazione e buona riuscita della festa:

-La scelta dei gruppi musicali e degli artisti, la elaborazione del programma artistico/musicale dell'intera manifestazione, la gestione degli artisti (compresa corresponsione dei compensi dovuti, dei cachet o rimborsi spese, oneri Enpals quando dovuti, nonché ospitalità, ai musicisti e artisti che dovranno esibirsi); si chiede in proposito il coinvolgimento della maggior parte possibile delle realtà musicali ed artistiche del territorio locale.

-Elaborazione dell'immagine grafica generale della manifestazione, coerentemente con gli indirizzi del Comune, promozione (produzione dei materiali informativi necessari, compresi quelli a stampa, e promozione del relativo programma sui diversi mezzi di comunicazione - stampa, social, radio, ecc...).

-Produzione di materiale d'archivio ( video e fotografico) e montaggio di un cortometraggio, da consegnare al Comune di Nonantola.

-Servizi di amplificazione, audio-video;

Coordinamento, supportata dall'incaricato del Comune di Nonantola, degli allestimenti di ogni piazza-spazio e assistenza a tutti i gruppi che parteciperanno alla manifestazione.

-Coinvolgimento e coordinamento logistico degli esercizi commerciali del centro storico e comunque di ogni esercente interessato dalla manifestazione all'interno del perimetro prefissato; coinvolgimento in subordine di altri Soggetti commerciali, non locali, per la buona riuscita dell'evento.

-Azioni di sorveglianza anche notturna: in collaborazione con altre associazioni aventi sede nel Comune di Nonantola, i cui scopi siano coerenti con tali attività.

-Ricerca di finanziamenti, coerentemente con le finalità pubbliche della manifestazione e tutelando l'immagine della Pubblica amministrazione, per sostenere parte delle spese necessarie alle azioni suddette, non coperte dal rimborso del Comune.

-Inoltre:quanto altro non previsto nelle competenza del Comune di Nonantola.

2.L'associazione non può chiedere ai frequentatori (utenti) della festa contributi o forme di corresponsione economica (biglietti, ticket ecc.) per la fruizione delle esibizioni - intrattenimenti musicali.

3.L'associazione si impegna a rispettare i principi previsti dalla "Carta dei principi di Budapest" (Festa della Musica), se richiesto dall'Ente, per permettere al Comune di Nonantola di aderire al circuito internazionale della Festa della Musica.

4.Sono di competenza dell'Associazione, in ogni caso, e a suo carico:

-La regolamentazione delle *modalità di iscrizione/selezione* di band - artisti;

-La gestione dei contatti con esercizi commerciali e la loro partecipazione alla festa, come meglio specificato sotto;

-La messa a disposizione di personale volontario, di comprovata capacità e competenza, per lo svolgimento delle attività stesse, in possesso dei necessari requisiti previsti per legge (certificati, diplomi, attestazioni e quant'altro dove previsti);

-Il rispetto delle vigenti normative in termini di sicurezza sul lavoro, prevedendo altresì ad assicurare i propri volontari/associati con apposita polizza RCT – RCO e comunque come previsto dal Codice del Terzo settore;

-La gestione di eventuali introiti (contributi, rimborsi ecc.) da soggetti terzi, finalizzati alla realizzazione della festa, che saranno gestiti dall'associazione secondo la vigente normativa fiscale. L'associazione è tenuta ad informare preventivamente il Comune di Nonantola in merito ai soggetti che finanzieranno la manifestazione e ai contenuti dei relativi contratti tra le parti. Gli introiti e il loro effettivo utilizzo dovranno essere rendicontati al Comune di Nonantola a fine manifestazione;

-La collaborazione con le altre associazioni locali nonché gli esercenti, per il coordinamento degli esercizi e la possibile realizzazione di punti ristoro destinati ai frequentatori della festa; l'Associazione valorizzerà gli esercizi locali che intendono collaborare alla Festa e intratterrà rapporti anche con Soggetti a vocazione commerciale di altri territori, necessari alla qualificazione o utili all'arricchimento della manifestazione;

-La collaborazione con il Comune e gli altri soggetti preposti al fine della gestione delle attività di safety-security (Piano a cura del Comune di Nonantola);

5. L'Associazione garantisce di possedere i requisiti morali previsti dal Codice del Terzo settore, di avere e mantenere l'assenza di cause ostative alla stipula di convenzioni con il Comune;

#### **ART. 4 – Oneri a carico del Comune di Nonantola**

1. Il Comune di Nonantola riconoscerà alla associazione, per la realizzazione delle attività previste dal progetto, un rimborso di parte delle spese sostenute, fino ad € 9.000,00, per spese documentabili, ai sensi del vigente Codice del Terzo settore, non sostenute da introiti diversi incassati dall'associazione (a titolo di es. contributi erogati da altre associazioni o altri soggetti privati) per la realizzazione del programma delle serate musicali, con musica dal vivo, nel mese di giugno 2019, come da progetto presentato in sede di partecipazione alla manifestazione di interesse, e secondo quanto già stabilito dall'avviso e dal disciplinare, che pur non materialmente presenti, si intendono parte integrante della convenzione.

2. Resteranno altresì a carico del Comune i seguenti oneri e spese:

- diritti da corrispondere alla SIAE per gli spettacoli musicali;
- concessione gratuita del suolo pubblico per i giorni indicati, trattandosi di manifestazione del - Comune di Nonantola.
- Piano della sicurezza
- Forniture e servizi previsti dal disciplinare suddetto, all'art. 4).

3. Predisposizione del modello unico per lo svolgimento di manifestazione temporanea, quando richiesto/o convenuto, nelle parti di propria competenza, con esclusione dei mercatini, esposizioni, mostre, punti ristoro, scia somministrazione alimentare ecc.

#### **ART. 5 - Risoluzione nei casi di inadempimento e per ragioni di pubblico interesse**

1. La grave violazione delle norme indicate nella presente Convenzione costituisce causa di risoluzione dei rapporti in essere. E' causa di risoluzione anche il venir meno di uno o più di uno dei requisiti di cui all'art. 5;

2.L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare quanto indicato nella presente Convenzione per sopravvenute e non prevedibili ragioni di pubblico interesse, tali da richiedere la risoluzione del rapporto. In tal caso non sarà dovuta alla Associazione indennità alcuna o altri riconoscimenti a titolo di risarcimento.

Potrà essere riconosciuto solo il rimborso di spese documentabili sostenute dall'Associazione per le attività già realizzate dopo la sottoscrizione della Convenzione.

3.In ogni caso la risoluzione deve essere comunicata formalmente, secondo le modalità previste dalla legge, agli organi della Associazione, che ha diritto di replicare per iscritto nel termine di trenta giorni dalla ricezione.

#### **ART. 6 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non tassativamente determinato nel presente atto, le parti contraenti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **ART. 7 – Modifiche**

La presente Convenzione potrà essere modificata o integrata di comune accordo, nell'interesse pubblico, previo atto scritto da adottare da parte del competente organo, per far fronte a nuove esigenze o mutamenti della situazione ad oggi non prevedibili; le modifiche non possono snaturare le finalità e gli indirizzi espressi nella Convenzione.

#### **ART. 8 – Controversie e Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si fa riferimento alle normative in vigore.

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso; le spese di registrazione saranno a carico della Associazione.

Ogni ulteriore specifica in merito a quanto previsto dalla Convenzione, utile alla sua corretta esecuzione, sarà oggetto di accordi o di scritti tra le parti.

Ogni controversia sarà oggetto di bonaria ricomposizione tra le Parti; in caso ciò non fosse possibile sarà sottoposta al competente tribunale del Foro di Modena.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore dell'area servizi culturali del Comune di Nonantola

Dott. Luigino Boarin

.....

Il Legale rappresentante della Associazione Asso 2DU

Sig. ...

.....

.